

Seminario

GLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA DELLE REGIONI NELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

14 marzo 2018, ore 15.00
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Via Parigi 11 - Roma

Programma dei lavori

Indirizzi di saluto

Marina Principe

Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Mauro Orefice

Capo di gabinetto della Corte dei conti, Presidente di Sezione

Introducono i lavori

Massimo Garavaglia

Coordinatore della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Alessandra Sartore

Coordinatore vicario della Commissione Affari finanziari della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Sono stati invitati a intervenire: Magistrati della Corte dei Conti, componenti dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, Dirigenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Rappresentanti di Anci, Upi, Ordine Dottori Commercialisti, Associazione Contare.

Interverranno inoltre rappresentanti politici e tecnici delle Regioni e delle Province autonome.

Argomenti in discussione

1. Modifiche alla legge n. 243/2012 “Pareggio di bilancio”

Il primo punto riguarda le modifiche apportate alla legge n. 243/2012. Con la sentenza 247/2017, la Consulta non ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate da diverse regioni, ma ha formulato un'interpretazione costituzionalmente orientata delle stesse, sulla base di una interpretazione del testo che di fatto inibisce alla legislazione statale di acquisire in modo improprio risorse dagli enti territoriali da destinare agli obiettivi di finanza pubblica nazionale. Ciò

richiede una riflessione sul ruolo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nella definizione degli equilibri di bilancio.

Altre sentenze della Corte Costituzionale inerenti la modifica della legge n. 243/2012 sono:

- la n. 235/2017 (Finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni);
- la n. 237/2017 (Principio di leale collaborazione);
- la n. 252/2017 (Disciplina sull'indebitamento).

2. Debito autorizzato e non contratto

Il secondo punto si riferisce alle recenti sentenze della Corte costituzionale, specificatamente, la n. 274/2017.

La sentenza sembra sostenere in un passaggio che la possibilità di finanziare spese d'investimento con il debito autorizzato e non contratto, ai sensi dell'articolo 1, comma 688-bis della legge n. 208/2015, valga solo fino al 31 dicembre 2015, in contrasto con la proroga al 2016 prevista dal DL n. 113/2016.

La Corte dei Conti Sezione Autonomie nella Relazione sulla gestione finanziaria 2015 delle regioni, su questo tema, si era espressa in merito al superamento del sistema del debito autorizzato e non contratto a partire dal 1 gennaio 2016.

Da notare come la recente Legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017, art. 1, c. 810) abbia istituito un tavolo tecnico presso il MEF al fine di valutare gli effetti dello strumento del debito autorizzato e non contratto in termini di rilancio degli investimenti, di minori oneri finanziari e di chiarezza della gestione contabile.

3. Utilizzo avanzo vincolato per enti in disavanzo

Allo stesso modo, si è ritenuto necessario sviluppare un approfondimento sulle posizioni espresse dalla Corte dei conti attraverso il parere n. 238/2017 della Sezione regionale di controllo per la Campania, reso su richiesta del Comune di Frattamaggiore, e la Delibera n. 134/2017, della Sezione regionale di controllo per il Piemonte relativa al giudizio di parifica del rendiconto della Regione Piemonte. In entrambi i casi, le valutazioni sul tema dell'applicazione dell'avanzo vincolato assumono un carattere considerevole, tenuto conto della rilevanza sistemica dell'argomento.

Secondo tali delibere l'utilizzo dell'avanzo vincolato sarebbe precluso agli enti in caso di disavanzo di primo livello (al lordo delle poste accantonate e vincolate).

4. Contabilizzazione anticipazioni liquidità da DL n. 35/2013

La delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2017 ritiene che eventuali errori nella contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, in fase di sterilizzazione post sentenza della Corte Costituzionale 181/2015 Regione Piemonte, che abbiano comportato un'espansione della capacità di spesa da parte degli enti, debba essere recuperata secondo le ordinarie modalità previste per il disavanzo.

La sezione Autonomie era intervenuta su richiesta della Sezione Riunite della Regione Sicilia in sede di controllo n. 4/2017.